PER
IL COMUNE DI BAGNOLI
IN PRINCIPATO ULTERIORE

CONTRA

IL MONASTERO DI S. FRANCESCO DELLE CAPPUCCINELLE
A PONTECORVO

A relazione del diligentissimo Cons. Rosica.

2.ª Cam.ª della G. C. Civ. di Napoli.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CARLUCCIO
Vico Carogioiello n.° 17.
1851

Sed cum nulla subest causa propter conventionem, his constat non posse costitui obligationem.

Leg. 7 § 4 ff. de pactis.

È una sventura, che la smania del contendere sia ancora al suo progresso.

Il Monastero delle Cappuccinelle a Pontecorvo, nel 1849 ha preteso una rilevante somma dal Comune di Bagnoli, coll'obbligo di una prestazione annuale di duc. 55, a base, di un vecchio istromento del 1670, roso dal tempo, inefficace per le forme, annientato, e risoluto dagli eventi.

In quello stipulato i Monaci di Montevergine, sotto l'invocazione di S. *Rocco* e *Sebastiano* si obbligarono a risedere, nel suddetto Comune, in un numero non minore di sei Padri, con un Priore, affinchè avessero adempiuto agli ufficii spirituali, alla somministrazione de' sagramenti, ed alle opere analoghe della nostra religione.

L'università di Bagnoli tolse il carico di corrispondere, in retribuzione, ai predetti Padri, un *grano* per ogni *tomolo* di farina, *che perveniva dal macino*.

Nel principio del secolo passato questo aggravio, sulla pubblica *Annona* si enuncia scambiata, con un *reddito annuo* di duc. 55 su *terraggi*, e sul *catasto*.

Il predetto titolo, sibbene non sia stato munito di Regio Assenso e di decreto di *expedit*, nè ammesso negli antichi stati discussi, ciò non ostante fa presumere la *esecuzione* fino al 1808, allorchè il Monastero di S. Rocco, e Sebastiano venne soppresso dalla Potestà governativa del tempo.

Il R. Demanio, cui i beni furono *incamerati*, non osò pretendere cosa alcuna dal Comune, poichè con la *soppressione* del Monastero, a prescindere da ogni altro motivo, la causa e l'oggetto del contratto erano rimasti, *corrispettivamente*, rescissi, ed aboliti, donde non si uniformò alle leggi perentorie del 1809 e 1811, per la presentazione del titolo, e la liquidazione del credito, innanzi al Consiglio d'Intendenza.

Dopo tale epoca, e dietro gli enunciati fatti, nessuno avrebbe potuto immaginare, che si sarebbero sostenute acerrime liti, con un corpo morale Ecclesiastico, presso tutte le autorità = Governative-Amministrative-Giudiziarie, dal 1838 in poi.

L'enumerazione di tutti gli atti, e de' moltiplici giudizii ci fuorvierebbe, senza utile scopo, basta dire che, soltanto per astiosi sequestri delle rendite Comunali, pendono due altre contestazioni in questa G. Corte Civile.

L'interesse, che allucinò la ragione, fece sup-

porre, che, a forza di antiche cartole e di *papiri* dissipelliti, l'*azione* creditoria avesse acquistato la perduta vitalità.

Era ciò in controsenso dell'esperienza. Le cose mortali quì giù non risorgono, e molto meno possono vivificare altri *esseri estinti*.

L'azione di credito *perenta* nel 1808, per essere i *monaci soppressi*, non poteva avere più vita, poichè la pietra sepolcrale venne cimentata, dai provvedimenti legislativi del 1809 e 1811. In vista di cose cotanto evidenti un monastero avrebbe dovuto ricredersi della falsa via, che aveva tracciata; ciò non pertanto volle istituire il giudizio accennato del 1849, chiedendosi i duc. 55 all'anno, ed il lungo *arretrato* in più migliaia.

Il tribunale civile di Principato Ulteriore, ritenendo la nullità del contratto, per difetto dell'Assenso Regio, ha rigettato l'azione di costoro.

Un doppio gravame rimanda la contestazione innanzi alla 2.ª Cam. della Gran Corte Civile: l'uno *principale* del Monastero, che brama la condanna del Comune: l'altro per *incidente* di costui, che impetra l'*assoluzione piena*, sotto tutti i rapporti di legge, e di fatto, che offrono le pagine processuali.

La disamina delle quistioni correlative forma l'oggetto di questo lavoro.

CAP. I.

La nullità dello stipulato del 1670 vien constatata dal difetto = dell' Assenso Regio = dell' Assenso Pontificio = del decreto di expedit = a tenore de' patti.

Valga il vero. Le nullità dell' istromento de' 25 agosto 1670, esibito in giudizio dal Monastero sono evidenti per imponentissimi motivi; gli uni fondati sull'espressa volontà degli stessi autori dell'enunciato istromento; e gli altri per sanzioni testuali di leggi.

È pregio di tener ragione distinta di tali estremi.

In quanto all' *inefficacia*, emergente dalle *dichiarazioni* delle *parti*, è agevole di rivelare dall' integrità del contesto dello stipulato, che i paciscenti ritennero, che niuna forza giuridica poteva avere il contratto, senza l' ASSENSO REGIO, impartito dal Vicerè, coll' intervento del Consiglio Collaterale, e per quel periodo di anni, e con quelle norme, e provvidenze, tracciate e stabilite dalla Suprema potestà.

« Come gli anni passati essa Università di Ba-
« gnoli fece una conchiusione di dare al detto mo-
« nastero annui duc. *100*, per la causa espressa in
« detta conchiusione, con alcune condizioni, in esse
« approvate, ed essendosene avuto ricorso al Regio
« Collaterale Consiglio, per l' *interposizione del Regio*
« *Assenso*, *fu interposto per tre anni solamente*, *ed*
« *in esecuzione ne stipulò istromento a beneficio di detto*
« *Monastero*, per detto tempo di tre anni ».

« Con patto, che sempre *si fosse avuto ricorso*

« *a S. E., e fosse da quello assentito*, per altro tem-
« po a darne detto annuo pagamento, fosse *obbligata*
« *essa Università corrispondere, e pagare per quello spa-*
« *zio di tempo, che S. E. avesse assentito, ed inter-*
« *posto decreto* ».

Dalla trascritta *dichiarazione* si rileva, che l'*istromento primitivo* non ebbe l' *assenso* del Rè, se non per soli tre anni, e che per detto periodo venne conchiuso il contratto; solo si aggiunse di doversi per il tempo successivo dimandare novellamente il sovrano beneplacito, se pure il potere governativo si fosse benignato d' annuirvi.

È tanto certo, che questa fu la mente de' contraenti, che eglino riputarono così indispensabile l' intervenzione del *Reale consenso*, a legittimare il contratto, che scorso il triennio, e non essendosi dal *governo Viceregnale* impartita la rinnovazione del permesso *ad hoc*, il comune di Bagnoli discontinuò i pagamenti, per deficienza di tale circostanza.

Il monastero di S. Rocco, dopo l' elasso di anni, *supponendo*, che era stata accordata, *in perpetuo* la *venia Sovrana* fin dal 1627, e non già a *tempo determinato*, sottomisse supplica al *Sacro Regio Consiglio*, per astringere l'Università, alla soddisfazione degli *arretrati*, e nel formolare quel simulacro di lite, enissamente fu dichiarata la SUPPOSIZIONE dell' *Assenso* del *Re*, a base del quale si ripromise la certa vittoria, e nel tempo stesso si usò l' artifizio di uccellare gli Amministratori del Comune a sottoscrivere l' istromento in disputa, dando a credere a costoro d'essere una ridondanza l' impetrarsi un' altra *licenza Reale*.

Ecco le precise parole = Hanno perciò detti Pa-
« dri, *presupposto*, e *presuppongono* in ogni conto
« interporsi decreto in loro favore, per causa che sib-
« bene l' ASSENSO, e sua promessa fosse stata fatta,
« per *tre anni*, ad ogni modo nello stesso intervento,
« si convenne, che *annuendosi da S. E.*, *ed otte-*
« *nendosi l' Assenso di altro tempo*, *fosse tenuta della*
« *Università pagare dette annualità*, *pel tempo, che S.*
« *E. dava l' Assenso*, *e* SUPPONGONO CHE CON EFFETTO
« *SI SIA* ACCORDATO *da* DETTO REGIO COLLATERALE CON-
« SIGLIO, *verso l'anno 1629*, *e sulle suppliche di detti*
« *Padri si* FOSSE OTTENUTO *l'* ASSENSO *in* PERPETUUM,
« *e quello consegnato al detto Notar Scipione Pal-*
« *lente* ».

Dunque l' Universita ed i Monaci furono convinti della necessità dell' assenso del Rè, che *supposero im-partito*, e coscii questi ultimi delle fallacia di questa credenza si obbligarono di domandare, ed ottenere, a cautela e sicurtà maggiore, una novella Sovrana autorizzazione, nel rincontro del contratto, che si stipulava, che anzi, nell' interesse del Monastero, sentirono ancora il bisogno dell' ASSENSO PONTIFICIZIO.

« Sono venute esse parti all' infrascritta transa-
« zione, convenzione, patto, e concordia, anche me-
« diante il trattato, e determinazione di buoni avvo-
« cati accedente, anche la conchiusione de' cittadini,
« *salvo l'* ASSENSO APOSTOLICO *rispetto a detto Monaste-*
« *ro*, *e rispetto a detta* UNIVERSITA' SALVO *il* REGIO
« ASSENSO, *quatenus* fosse di bisogno ».

Dippiù le surriferite parti vollero, che l'autorità del giudice avesse impartito, il convenevole *decreto di espedienza*, riguardo all' indole del contratto, alle qua-

lità de' contraenti, alle disposizioni legislative sul proposito, come vedremo.

« E più si è convenuto, che sopra la presente « transazione, e concordia, per maggior cautela di det« to *Monastero*, vi si *debba fare interporre decreto, ed* « *autorità giudiziaria dalla Gran Corte della Vicaria*, « *quod expedit alla detta Università*, *e così anche qua*« *tenus fosse di bisogno*, *per maggior cautela di detta* « *Università*, *decreto*, *ed autorità giudiziaria*, *quod ex*• *pedit a detto Monastero*, *e Padri* =

Per 57 anni, vale a dire dal 1670 fino al 1727, con abuso manifesto, non fu curata l'osservanza delle surriferite clausole, circa le solennità costituitive del contratto, mentre, in detto anno 1727, si vede presentata la dimanda per farsi impartire la *Sovrana autorizzazione*, nel modo che segue =. « Pertanto supplicano « vostra Eccellenza degnarsi concedere e dispensare ai « supplicanti il suo REGIO ASSENSO, beneplacito e su« prema potestà al sopradetto istromento, e tenore di « quello, per OGNI SUA VALIDITA', e FERMEZZA, circa « la somma e quantità ».

Il Vice-Rè Cardinale de Altan, li 22 dicembre 1727 ne delegò la disamina alla Real Camera della Sommaria, onde avesse emesso il corrispettivo decreto d'*expedit* (ove fosse stato di giustizia) dietro di che si riservò l'impartizione del *beneplacito governativo* = *Regia Camera Sommariae provvideat, de decreto si expedit ut provvideri possit de* ASSENSO =

Quel supremo magistrato, avendo rinvenuto non giustificata la convenienza dell'esposto contratto, negossi di emettere il suo parere, se prima non fosse constatata l'*utilità*, con un mezzo istruttorio = *Die prima*

mensis martii 1728 Neapoli = Per illustrem Comitem D. Nicolaum Luciani Regiae Camerae Summariae Praesidem et Comissarium fuit provisum et decretum, quod de expositis in retroscripto memoriali capiatur sommaria informatio., per actuarium causae, ad finem provvidendi de decreto quod expedit =

Da tale epoca non avvi alcun provvedimento, il quale dimostrasse l'impartizione dell'*Assenso*, e se vogliamo attenerci alle circostanze precedenti, è forza affermare, che fosse stato *rifiutato*, per difetto dell'*evidente utilità*, allorchè prima del 1627 essendo stato chiesto il *Sovrano permesso* in *perpetuo*, la potestà Suprema non l'accordò che per la *durata* ben limitata di un *triennio*.

Ciò giustifica che non si rinvenne il concorso di tutti gli estremi, sul fondamento de'quali l'università poteva assumere il carico degli obblighi, e la soddisfazione di un *annuo aggravio* sulla pubblica *Annona;* e tanto più che il comune era ben provvisto di svariate Chiese, *officiate* con zelo coscienzioso, e con edificante esemplarità, non solo da Preti, *extra-Capitolari*, e da Conventuali dell'ordine di S. Domenico, ma ancora da Canonici della *Insigne Chiesa Collegiale* di Bagnoli.

L'esistenza di tutti questi tempii e sacri ministri rendevono, di niuna rilevanza, gli uffizii religiosi, e le opere di pietà, che si potevono ripromettere da Monaci di S. Rocco di quel comune.

CAP. II.

Regge la nullità dello stipulato medesimo del 1670, atteso la deficienza = dell'Assenso Regio = per testuali disposizioni di leggi.

§ 1.

Finora abbia riportato i diversi brani dello stipulato del 1670, per rilevarne,

Che *ex pacti provvidentia* erano richiesti = l'assenso del Re = l'assenso del Pontefice = il decreto di espedienza.

Che non fu adempiuto agli enunciati *solenni* nell'atto della stipula, come altresì non risulta da veruna prova scritturale, che siasi presa la doverosa diligenza di averlo fatto posteriormente; meno un *tentativo* di ottenersi l'Assenso Regio nel 1727.

Da tali premesse ne consegue, come legittima conseguenza, *l'inefficacia* delle convenzioni tra l'Università di Bagnoli con il Monistero di S. Rocco, per il potente ministero delle stesse clausole e condizioni, a cui si trascurò compartire il necessario, e pattuito adempimento.

Per infievolire la potestà de'riportati patti le Cappuccinelle sostengono, che alla clausola d'impetrarsi l'*Assenso Regio* era aggiunta l'altra = *quatenus fosse* stato di *bisogno*.

Primieramente fa d'uopo osservare che questa riserva fu apposta per stile *notaresco*, ma ancora perchè si suppose l'esistenza della *venia Reale* fin da un secolo anteriore, da rendere inutile qualunque altra impartizione di simile natura, come ridonda dalle parole non ha guari,

trascritte. Or dimostrata la deficienza permanente dell' *Assenso* al primitivo contratto, la *riserva* sul proposito si risolse a bisogno estremo, ed a necessità assoluta di adempirvi.

In linea subordinata la quistione va decisa dal dritto pubblico del regno, in concordanza delle leggi Romane ch' esigevono l' intervento della *potestà governativa*, nell' omologare qualunque specie di contratti, ove fosse impegnata una *pubblica* amministrazione o si fosse assunto obbligo qualunque sul *peculio Comunale*, sulle *rendite*, sulle *gabelle*, e sugli altri *introiti* di appartenenza dell'Università, sotto pena della inefficacia *assoluta* del contratto, da ingenerare la reintegrazione a vantaggio del corpo morale, in tutti i suoi dritti, con la perdita di qualsiasi somma disborsata da terzi, ed a qualunque titolo.

La prammatica XXI *de administratione universitatum*, emanata li 5 settembre 1650, vale a dire, in epoca poco precedente alla convenzione in discorso, disponeva = Item ordiniamo che non solo non si possono vendere o *impegnare le dette Gabelle imposte, « ed imponende*, de bonatenza ed altri corpi, ma « neanche si possono vendere, alienare, o *impegnare quali si sieno altri beni per niuna causa, « benchè urgentissima*; nè tampoco per soddisfare pa« gamenti fiscali = SENZA L' ESPRESSA PERMISSIONE, E « DISPENSA PARTICULARE NOSTRA per Collaterale = *con e« spressa derogazione alla presente, e sotto pena di « nullità del contratto, e perdita del danaro*, a rispet« to del compratore, ed altrettanta quantità, a rispet« to del governo, che farà detto contratto; e che « dette *gabelle*, bonatenza, corpi, ed *altri beni* si

« intendano *ipso facto* reintegrati, e con effetto si deb-
« bono reintegrare in potere dell' Università ».

Non difformi furono le norme legislative delle altre prammatiche, sotto lo stesso titolo de *Administratione Universitatum*.

Nel fatto non si può discettare, che nel 1627 l' *università* di Bagnoli doveva corrispondere duc. 100 all' anno sulle *rendite* del comune = che nel 1670 contrasse obbligo di un *grano* per ogni tomolo di frumento, portato al macino sulle GABELLE della FARINA, e che fu scambiata posteriormente, come si assume, con la prestazione di duc. 55 all' anno, sopra gli altri proventi dell'Università. Donde promana, che senza l'*Assenso Regio*, l' obbligo stipulato non fu operativo, e capace di effetto.

Non è poi sano consiglio di far richiamo all' *utile versione*; poichè lo stipulato in disamina porta la data posteriore alla prammatica de' 26 giugno 1806, che ammetteva questa specie di *sanatoria*, pei contratti precedenti; ma nel nostro caso, non si tratta di *mutuo*, versamento di danaro, o altro *atto consimile*, ma di una contrattazione reciproca = *do ut facias*, nel senso che il comune erogava il sussidio, purchè i Monaci prestavono gli offizii di pietà.

§. 2.

Necessità del decreto d' expedit.

Il *decreto* poi di *espedienza* era sempre di estrema importanza, per la *qualità* de'contraenti = per la natura del contratto = per le circostanze speciali delle cose che ne costituivono l' *oggetto*.

Per la *qualità* delle *parti* = mentre erano due corpi morali, l'uno Civile, Ecclesiastico l'altro e quindi nello stato *minorenne*, e d'incapacità assoluta di effettuare una transazione.

Tali erano le regole legislative, sanzionate nel *Digesto* sotto il titolo *de rebus eorum qui sub tutela, vel cura sunt, sine decreto non alienandis, vel obbligandis*, e nel Codice sotto il titolo = *De praediis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis et obbligandis*.

Per la *natura* del *contratto*= Desso risguardava una *transazione*, la quale sempre è stata annoverata, tra gli atti abdicativi de' dritti, tra le rinunzie, e le alienazione, e che i corpi morali eguagliati ai minori e posti sotto la tutela delle leggi avevono bisogno della preventiva sentenza del giudice: in modo speciale nei contratti di *Comuni* secondo le leggi Latine (1) e come sta rifermato dal dritto municipale in vigore (2). Fu questa la generale sentenza degli antichi giureconsulti tra quali il sommo Cujacio (3) *Latissime accipi* ALIENATIONIS *verbum ut comprehendat, et venditionemne* FIAT SINE DECRETO *et permutationem et* TRANSACTIONEM *et dationem in solutum, atque etiam divisionem*.

Per le *speciali circostanze delle cose chè ne costituirono l' oggetto* = In fatti non vi era materia a transigersi, mentre i Monaci di S. Rocco e S. Sebastia-

---

(1) *Leg. ult. Cod. de vendit. Reb. Univ.*
(2) *Art. 173, 298, 301 della leg. de 12 dicembre 1816.*
(3) *Cujacius = ad tit. LXXI. Leg. 5 Cod. de praediis et aliis rebus minor.*

no , sulla fallace credenza di essere stato accordato l' assenso *in perpetuum*, promossero l' istanza , prima del 1670 , per lo pagamento degli *arretrati ;* quindi provata l'inesistenza della Sovrana autorizzazione, mancò l' elemento cardinale, su cui si poteva fondare la lite , ed il dubbio evento della stessa = *De re autem certa* , (1) *sive de negotio , de quo nullum dubium est nec lis , nec motus litis* , *transactio interposita nullius momenti est . . . . plane si per evidentem calumniam transactio sit expressa , seu is qui sciens nihil sibi deberi, aliquid extorsit terrore litis , ut ab ea desisteret, tunc minus transactio, quam sordida terrore concussio facta intelligitur.*

Per le considerazioni esposte il *decreto* di *omologazione* si elevava, ad una formalità costituitiva , a prescindere dalla dimostrata necessità dell' *Assenso* , percui , nell' omissione completa degli enunciati solenni , il contratto rimase esenzialmente inefficace, e nullo.

§ 3.

L' assenso Regio non può supplirsi per equipollenti, non ingenerarsi dal tempo , o dal fatto materiale dell' esecuzione : nè avvi sanatoria possibile.

Le Cappuccinelle di S. Francesco a Pontecorvo, nell' impossibilità di esibire l' *Assenso* (che non mai fu esistente) sono ricorse alla fallace teorica di doversi

(1) *Vinnius = Tractat. varii.*
Leg. 65 ff. Condict. indebiti.

sopporre l' impartizione, sia per la *diurnità* del tempo, sia per trovarsi annotata la prestazione, nello stato speciale di contabilità del 1757 e 1808 o in qualche altro anno anteriore.

Sono nell' inganno le parti avverse, nell' emettere questo divisamento; giacchè l' *assenso Regio*, essendo una suprema regalia, non va mai soggetto alle regole dell'*equipollenza* e della *supposizione*, e meno assai alle leggi della *prescrizione*.

Ecco le disposizioni del dritto *Municipale*, sulla controversia.

Con *dispaccio* de' 18 febbraro 1717 fu disposto = « *E tutto quel che può in qualunque maniera dirsi* « REGALIA, *non essendo* ALIENABILE *non si può* PRE-« SCRIVERE, *e tenga questa massima per decisione uni-« versale.*

Norme più precise vennero emanate con altro dispaccio, de' 10 febbraio 1772= *Di non potersi supplire,* « *per equipollenza, e per congetture il necessario atto del-« la Sovranità, ovunque si trattasse di qualunque genere di « concessione; ma dovere tale atto essere chiaro, espres-« so, pensato, ed emanato sollennamente, dal trono. Con « qual dispaccio resta per punto generale ordinato, che « il* REGIO ASSENSO *e* TUTTO QUELLO, CH'È REGALIA *non « si possa supplire, nè per equipollenza; ma deve es-« sere solenne, e nella forma specifica e vedersi ocu-« larmente, originale e nudo* ».

Gli stessi principii si trovano stabiliti, con Sovrane risoluzioni de' 19 e 30 giugno 1769.

Se dunque l' *Assenso* non si esibisce, formalmente non si legge e non si vede, fa d' uopo conchiudere, che il contratto non ebbe mai la sua *valida*

esistenza, atteso la mancanza di questa *solenne formalità* richiesta, per interesse d' *ordine pubblico*.

Non riscontrano il plauso del Legislatore le vedute di ratifica - di esecuzione = di lunga acquiescenza = a cui si riportono le Cappuccinelle di Pontecorvo.

La *ratifica* non è *fondata*; mentre *quod nullum est, non potest ratificari*.

Non vale la teoria dell'*esecuzione* ingenerata dal fatto materiale de' pagamenti, mentre, *quod ab initio nullum est, tractu temporis convalescere nequit*.

Non milita la forza ipotetica dell' *acquiescenza*, giacchè le *nullità assolute*, siccome *non sunt in potestate* de' contraenti, gli atti che ne sono infetti; *nec ratificari*, *nec nullitas suppleri potest* « imperciocchè (sull' autorità di *Solon*) (1) la legge in tal « caso resiste continuamente, e per se stessa alla va« lidità dell' atto vietato, riducendolo a puro fatto, « che non può essere confermato, ne ratificato ».

Queste verità adottate dalla Cattedra, e dalle scuole (3), riscontrano la loro origine, nella diffinizione della parola = *nullo* = nullità = *Nullum*, dice Gotofredo (3), *hanc vocem accipe pro eo nunquam fuerit*, e ne' magistrali insegnamenti di Ulpiano nella leg. 31 ff *de regulis Juris*, = *Verum neque pa-*

---

(1) *Solon - Tratt. sulle nullità - vol. 2.° n. 378.*

(2) *Basnage - tratt. delle ipoteche cap. VIII.*
Dalloz - giurisprud. Univ. par= Ipoteca.
Duranton - Tom. XIII. num. 285.

(3) *Gotofred. in leg. 1. ff. de haered. vel action. vendita.*

cta , neque stipulationem factum posse tollere; quod enim impossibile est, neque pacto neque stipulatione potest comprehendi , ut utilem actionem efficere possit.

A badire ogni altra disquisizione all'oggetto, ed a rifermare i principii testè accennati , riportiamo il seguente arresto della nostra Corte Suprema (1).

« Le NULLITA' NON RELATIVE emanano da un di-
« vieto più generali della legge , e quindi non pos-
« sono mai sanarsi , nè con atti di *ricognizione* o di
« *conferma*, nè con la *prescrizione* , poichè in ogni
« tempo, che si vorrebbe mettere in esecuzione l'atto
« proibito, incontrerebbe l'ostacolo della legge = *Quod*
« *ab initio nullum est, tractu temporis convalescere ne-*
« *quit.*

« Che tale disposizione ha vita da nna tacita pre-
« sunzione di conferma, ne' termini dell' art. 1191 e
« seguenti LL. CC. e non possono venire coverte da
« prescrizione, *e sarebbe in vero poco consona la leg-*
« *ge ne' suoi precetti , se dopo di aver vietato un at-*
« *to , o un patto , perchè illecito , e contrario alla*
« *legge o ai buoni costumi , impossibile , o contrario*
« *all' ordine sociale , permettesse poi che avesse esecu-*
« *zione , dopo un dato tratto di tempo , e che l' ille-*
« *cito divenisse lecito l' illegittimo , legittimo , morale*
« *l' immorale , e possibile l' impossibile* ».

Si aggiunga, che il *Comune di Bagnoli*, non mai fu autorizzato all' assunta obbligazione, desso fu sempre nell' *interdizione* primiera di contrarre debiti , e far cauto il creditore su i *cespiti* dell' università , sen-

(1) *Arresto de' 20 aprile 1843.*

za un rescritto del Principe, il quale ne avesse accordato la venia: o ne avesse *sovranamente* ratificato il contesto, ed il tenore, *in forma specifica*. Lo stesso comune perciò, continuando nella identica *assoluta incapacità*, non ebbe la potenza legale di validare, nel tempo successivo, quel contratto che si trovava primitivamente nullo e senza il minimo vigore; ove non si brami adottare l'enorme assurdo, che l'*incapace* sia interdetto di contrarre obbligazioni *direttamente*, ma che sia nella sua facultà di assumerle, con tergiversioni, e con *mezzi indiretti*; contra ogni principio di logica e di ragione induitiva.

C A P. III.

Rigetto dell'azione = per l'avvenimento delle condizioni, in conformità de'patti racchiusi nell'istromento del 1670 *e delle leggi anoghe.*

Seguiamo più d'appresso la ragionevolezza del nostro assunto.

L'oggetto lo scopo e la causa dell'obbligazione contratta dall'Università, furono di compensare i monaci di S. Rocco e Sebastiano di conservare, e mantenere il decoro, ed il comodo nel Comune, mediante la continua residenza de' *Padri* nel numero non minore di sei, ed un Priore, onde arrecare il gran benefizio delle opere spirituali e degli altri atti religiosi, annessati al loro *Evangelico* ministero.

« I detti *procuratori*, *e deputati*, *in nome dell'u-* « *niversità*, per causa della presente convenzione, *salvo* « *sempre il Regio assenso*, quatenus ve nè fosse il

« bisogno , e pendente l' infrascritta conchiusione ,
« spontaneamente , non per forza , dolo , o inganno,
« ma per ogni migliore via da ora hanno *assegnato* ,
« *e ceduto in perpetuum al detto Monastero assente*, ed
« ai detti Padri in detti nomi , e da me sottoscritto
« Notaro presente, ed accettante, pel detto Monaste-
« ro , e Padri presenti e futuri *il detto grano per to-*
« *molo di farina* , *che si esige*, e si dovrà esigere da
« detta Università dalle somme della gabella della fa-
« rina, e dalli suoi affittatori presenti, mese per me-
« se , cosicchè poco assai , che detto grano frutterà,
« vada a danno e benefizio del detto Monastero, con
« tutte sue ragioni ed intero stato: *con condizione e-*
« *spressa che il detto Monastero, per sempre e per o-*
« *gni futuro tempo debbano, ed abbiano esistere sei Pa-*
« *dri di detta Religione* , *fra quali debbe esservi sem-*
« *pre il Priore, e non altrimenti*, *e non in altro modo*.

Il Monastero di S. Rocco e Sebastiano venne soppresso fin dal 1808 , l' esistenza perciò de' monaci cessò fin da quell' epoca, per volontà del Sommo imperante, nè mai è stato più ripristinato, in modocchè le spese di manotenzione del fabbricato, del Monastero , e della Chiesa con le opere presbiterali , e del *culto divino* , sono rifluite , a carico del comune.

Or cessata la causa principale ed impulsiva del contratto , non può non riputarsi risoluta, e rescissa la correlativa obbligazione = *Ut si cum* (1) *interponeretur* , *justam causam habuit*, *tamen nunc nullam idoneam causam habere videtur ; proinde et si crediturus*

---

(1) *Leg. 2 ff de doli mali et metus except.*

pecuniam stipulatus est, nec credidit, et si CERTA FUIT CAUSA STIPULATIONIS, QUAE TAMEN NON EST SECUTA, AUT FINITA, *dicendum erit nocere exceptionem.*

Inoltre questo caso fu previsto fin dal 1670, di non essere tenuta l' Università a veruna prestazione, ove i Monaci non esistero, non solo nella residenza comunale, ma ancora nel numero designato, e con le altre condizioni convenute. Il patto è il seguente =

« Ed all' incontro detti padri in nome di detto « monastero, e di tutti i padri successori promettono, « e si obbligano di fare, con effetto ed esecuzione « reale, sicchè non possono scusarsi aver promesso il « fatto alieno, e di aver fatto di loro potere, che *ab-* « *biano e debbono esistere e fare esistere sempre in* « *detto Monastero sei Padri, tra quali debba essere* « *sempre il Priore, e non mancare di esistere;* e « fare *esistere per qualsisia causa, eccetto però quan-* « *do mancassa alcuno per causa di ricreazione*, ed « altre necessarie, e non per causa di allegazione, « COSICCHÈ NON ESISTENDO IN DETTO MONASTERO DETTI SEI PADRI, TRA QUALI VI *debba essere il Priore* « NON SIA TENUTA DETTA UNIVERSITÀ PAGARE DETTO « GRANO PER TOMOLO DI FARINA *al detto Monastero*, « *e suoi padri presenti, e futuri, per quel tempo che* « *non esisteranno detti sei Padri* =

Pare evidente, che l'obbligo sanzionato nel 1670 fu *commutativo = do ut facias, et facio ut des.*

Il comune pagava un' annuale somma, purchè i monaci avessero adempiuto agli ufficii di religione nel numero determinato.

Inoltre lo stipulato medesimo fu ancora *sinallagmatico;* vale a dire *ultro citroque* obbligatorio e perciò

non può reggere l' obbligazione di una parte, allorchè l'altra ha manomesso la fede dello stipulato; in questo caso gli obblighi pattuiti si rescindono, sia perchè la cosa si trova ridotta *ad eum statum a quo incipere non poterat;* sia perchè è svanita la causa, che diede vita ed esistenza all'atto = *Cum nulla* (1) *subest causa propter conventionem, hic costat non posse costitui obligationem.*

Da vantaggio dalla supplica *sottomessa* al Vice Rè, per farsi impartire la Sovrana autorizzazioue nel 1727, si rende più chiara la mente di contraenti, intorno allo scopo finale e determinativo del contratto del 1670, e dell' altro posteriore che si enuncia =
« Il perchè li supplicanti, ad esuberanza e maggior
« cautela ne desiderano sopra di ciò, come di giu-
« sto, l'*assenso* e beneplacito di Vostra Eccellenza, ri-
« serbato in detto istromento, affinchè in avvenire non
« possa insorgersi dai figli dell' iniquità motivo di
« lite e controversia veruna, tanto più che si trat-
« ta *di sussistenza e mantenimento di luogo pio, come*
« *si è il detto Monastero obbligato, in beneficio del*
« *pubblico, e per la salute delle anime loro.*

Or concesso in ipotesi, che l'*Assenso Regio* fosse stato impartito e che il titolo de'Monaci fosse stato avvallato di tutti i requisiti di legge, alcerto il concorso preteso, dalla Potestà Governativa, non altrimenti avvenne se non per l' utilità spirituale, e religiosa che proveniva alla popolazione del Comune, dall' esistenza de' suddetti Conventnali per il decente, e decoroso man-

---

(1) *Leg.* 7 § 4 *ff. de pactis.*

tenimento della Chiesa: il quale vantaggio, essendosi perduto con la soppressione del Monastero, il contratto rimase rivocato, e rescisso, per difetto positivo della causa motrice, e dell' oggetto della superiore autorizzazione. = *Causa non data*, *causa non secuta*; ma eziandio in virtù de' patti testè riportati, i quali debbono avere la forza di leggi, negli atti *bilaterali*, ed a *titolo oneroso* = *Hoc servabitur*, *quod* (1) *ab initio convenit*, *legem enim contractus dedit.*

Dalle cose esposte è facile il dedurne, chè portata la disamina sul merito dello stipulato del 1670, e su gli atti, che materialmente lo seguirono, è chiara la carenza di azione nel rapporto del Monastero di S. Rocco, e S. Sebastiano, e per una ragione più forte, in faccia al Demanio, al Patrimonio misto, e presentemente alle *Cappuccinelle*, per l' assioma risaputo = *resoluto jure dantis*, *resolvitur et jus accipientis*.

---

(1) *Leg. 23 ff. de Reg. Jur.*

CAP. IV.

Carenza di azione nelle Cappuccinelle di Pontecorvo, giusta la legge del 1809, *ed il decreto del* 1811 *come altresì nel rapporto degli altri documenti presentati a la non pertinenza del decreto del 1812.*

§ 1.

Atti legislativi del 1809 *e* 1811.

Il monastero delle Cappuccinelle, nell' istituire l' azione, non ha posto mente, che il suo preteso credito, rimonti a circa due secoli indietro, e che lo pretenda da un *comune*. In verità, ove a tali avvertenze avesse posto pensiero, avrebbe adottato un sistema diverso.

Nessuno ignora, che sia stata suprema necessità, nella nuova *organizzazione amministrativa*, di ricorrere a provvedimenti per quanto eccezionali, altrettanto giusti, onde si fossero infrenati i vecchi abusi, e le fraudi infinite, le quali, con eccessiva misura avevono oberato i patrimonî delle *Università* e dilapidato ogni specie di fortuna, e di risorse Comunali.

A secernere, e rimarcare il credito legittimo dall'abusivo fu promulgata la legge del 16 ottobre 1809, in virtù della quale si adottò l' espediente della *liquidazione*, prima di allogarlo ne'novelli stati discussi, sotto la *pena* della *decadenza*, per quel creditore, che non si fosse uniformato alle seguenti norme legislative.

Art. 27. *Per quei crediti, percui vi sia possesso di esigere, ma che non si trovino, o autorizzati da decreti de' tribunali competenti, passati in giudicato, o ammessi negli antichi stati discussi, non si darà luogo alle loro ammissione, se non precedente la esibizione de' titoli presso il Consiglio d'Intendenza, che secondo i casi, ed a norma de' regolamenti generali, comprenderà questi crediti nella rubrica de' pesi, o invierà le parti innanzi all' autorità giudiziaria.*

Art. 38. *Per tutti i crediti, pei quali negli antichi stati discussi si trova provveduto che continuasse l' esazione, ma i creditori dovessero esibire i documenti legittimi, scorso questo termine, i comuni, invece del pagamento, dovranno far deposito delle annualità, e de' frutti, e se fra altri sei mesi non saranno questi titoli esibiti, i crediti si avranno per estinti, e non sarà più fatto deposito.*

Con decreto de'2 ottobre 1811, venne pronunziata, irremessibilmente, la *decadenza*, decorse le nuove dilazioni ivi stabilite.

Art. 1.° *È conceduta la proroga di un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, per la presentazione, all'Intendente della Provincia, de' titoli di quei crediti contra i comuni, che si trovano enunciati nell' art. 38 della detta legge. Questo* TERMINE TRASCORSO, LA PENALE STABILITA NELL' ARTICOLO *medesimo avrà il suo effetto* IRREVOCABILMENTE.

Art. 2.° *È fissato improrogabilmente il termine di sei mesi, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, per la presentazione all' Intendente della provincia, de' titoli di tutti gli altri crediti*

contra i comuni , che sono specificati, nell' art. 37 della detta legge. Trascorso il detto termine, ove i titoli non si trovino presentati, i crediti s' INTENDERANNO IRREVOCABILMENTE, COMPRESI, NELLA PENALE ENUNCIATA *nell' articolo precedente.*

Dimandiamo al Monastero delle Cappuccinelle, in quale categoria si benigna d' annoverare il credito per lo quale, con lena affannata, piatisce ? ?

Costa da documenti prodotti dallo stesso Monastero, che il *credito* in controversia non ebbe mai l'onore di essere *allistato* negli antichi *stati discussi*, poichè il titolo non era munito di quelle garantie di legittimità, nascenti dal decreto di *expedit* e dal *Regio Assenso*, che facevono sicuro e certo il creditore di esibirlo e promuoverne la discussione, col procedimento, ed i bandi generali promulgati nel 1740 e 1741, e molto meno vantò l' autorità della *cosa giudicata*, la quale ne avesse facultato l' *ammissione*.

Erano queste le sole circostanze, che esoneravono il creditore della *liquidazione* del *credito*, e dalla *presentazione* del *titolo*, innanzi al Consiglio d'Intendenza. Sicchè non trovandosi le Cappuccinelle nè coloro da cui desse han causa, a livello delle cose stabilite dal legislatore nel 1809, sono incorse, irrevocabilmente, nella pena di quella *decadenza* fulminata dal decreto del 1811, poco innanzi appalesata.

§ 2.

Gli altri documenti non suffragono all' azione delle Cappuccinelle.

Non giovano al monastero appellante gli altri documenti a quali si rapporta.

La dimostrazione con la maggiore evidenza si appalesa.

1.° Niente rileva l' asserto istromento di transazione, che permutò prestazione del *grano* a per ogni *tomolo di farina*, a duc. 55 all' anno.

Nella supposta esistenza cotesto titolo non si esibisce al giudice, non s' intima alla parte, ma solo s' indica, e si enuncia nella supplica al Vicerè, nel 1727.

Per la' notissima antentica *si quis in aliquo* Coc. *de edendo*, e per le regole del *riferito* e del *referente*, la semplice *enunciativa* non somministra la prova legale, nè dispensa di esibire il titolo (1), di cui il tenore non si fosse specificatamente, riportato.

Ma si supponga che tale *trans azione* si fosse *in terminis* intimata; al certo nessun vantaggio ne ridonderebbe alle Cappuccinelle, poichè trovandosi sprovvista di tutti i requisiti, di cui si è tenuto discorso, a riguardo dell' istromento del 1670, la

---

(1) *Leg: 31 ff. de probat.*
Novell. 119 — art. 1291 LL. CC.

conseguenza indispensabile della *nullità* va applicata, nell' identica maniera.

2. Nè si attenda migliore destino dal documento rilasciato dal Grande Archivio Generale, ove si legge =Certifica nel volume dell'*onciario del catasto* del « *Comune di Bagnoli* in Principato Ultra, fatto nel 1754 « fol. 1062 a 1799 si riporta la *possidenza de'padri* « *predicatori*, sotto il titolo di S. Domenico, nella qua- « le tra gli altri censi redimibili è riportato il seguen- « te= Dall' università di questa terra di Bagnoli, per « diversi capitali annui duc. 176 e gr. 52 sono once « 588 e gr. 12.

« E *nei fogli 1091 a 110 dello stesso volume si* « *riferisce la possidenza del monastero di S. Rocco* « *e Sebastiano dell' Ordine Benedettino di Montevergi-* « *ne*, nella quale tra gli altri censi redimibili è ri- « portato il seguente = *Dall'Università di questa terra* « *di Bagnoli, per capitale di duc.* 110 *annui duc. 5* « *e gr. 50, sono once 18, e 10 = Dalle medesime* « *per sussidio per un grano a tomolo sopra la ga-* « *bella della farina annui duc. 55 sono once 183,10.*

« *In fine nel detto Onciario si legge* = L' uni- « versità di questa terra di Bagnoli, secondo lo stato « rimesso, e discusso dalla Regia Camera tiene li se- « guenti annui pesi. . . al *Venerabile Monastero di* « *S. Rocco e Sebastiano per* ISTRUMENTARII duc. « 60 = al venerabile Monastero di S. Domenico per « istrumentorii duc. 176 e 10.

Dal trascritto certificato risulta

Che nel 1757 fatta la rivela della possidenza del monastero di S. Rocco e Sebastiano, nell' *Onciario catastale* fu annunziata la prestazione di duc. 55, a

carico del Comune di Bagnoli, a titolo di *sussidio* verso i Monaci di quel convento.

Che nel detto Onciario si faceva menzione, tra pesi gravanti sull' università, di un *credito istrumentario* di duc. 60 annui a favore de'medesimi *Conventuali* di S. Rocco.

Niuna rilevanza da tale documento.

Primieramente i monaci *rivelanti* potevono dichiarare quello, che più ad essi piaceva, nè il loro fatto, enunciato per altro nella sola rivela dell'anno 1757, si rendeva obbligatorio per l'Università.

Dippiù la stessa annotazione dell'Onciario dimostra la precarietà dell' annuo reddito, mentre si dava *in subsidium*, in sollievo, in ajuto, in pietosa elemosina.

La quale circostanza racchiude due idee: quella della *personalità* del credito, come sono le *oblazioni*: quella della *necessità* dell' esistenza del monastero, al quale si elargiva.

Donde si fa aperto il torto delle Cappuccinelle, mentre non vantano l'enunciate prerogative, nelle quali si trovavano i Monaci di Montevergine.

In quanto all' altra *notata* dell'onciario per i duc. 60 *istrumentarii*, oltre di essere un *cespite* nuovo, non ha la più remota, o plausibile giustificazione, nè avvi titolo, il quale lo suffraga.

Che anzi lo *stipulato* del 1670, e l'altro posteriore che si accenna lo contraddicono per la cifra, e per la quantità e non avvi dimanda giudiziaria, o contestazione di lite, che lo riguardi.

3.° Niente di meglio per gli altri documenti, prodotti dalle Cappuccinelle.

Col certificato del Segretario della Commessione Diocesana di Nusco, de' 26 maggio 1828 (1) si afferma, rilevarsi nel libro maggiore d' introito ed esito del Monastero, sotto il titolo di S. Rocco, e Sebastiano dal 1801 al 1807 = la seguente partico-
« la = La magnifica università di Bagnoli per il *Jusso*
« che aveva il Monastero di esigere un grano a to-
« molo da chiunque andava a macinare, essendosi poi
« ceduto questo *Jusso* a detta Università paga in com-
« penso al nostro Monastero, in ogni agosto duc. 55,
« come dall' istromento di convenzione. Il suddetto as-
« segnamento si fa dall' Università nella seguente ma-
« niera = duc. 28 e 47 su terraggi = duc. 15 sul
« catasto = e duc. 11 e 53 su di alcune rendite ».

La trascritta *annotazione*, non mena a veruna conseguenza, allorchè si rifletta, che i Conventuali a proprio conto avevano formato quel libro di contabilità, che per legge non può mai (2) nuocere ai terzi, mentre nessuno può costituire il titolo a se medesimo.

Dippiù quei duc. 55 rappresentavano le opere religiose e spirituali, che il Monastero era tenuto a prestare alla popolazione del Comune, perciò come atto *commutativo* poteva anche avere la sua legittimità, ma dopo la soppressione è un' enormità di vantare la minima ragione sul proposito.

Ed in fatti dall' attestato de'22 novembre 1839, dell' Archivario della Provincia di Principato Ulteriore risulta, che fu fatta la prestazione de' duc. 55, fino al 1808 e che anzi in quell' anno sibbene il ri-

(1) *Prod. fol. 10.*

cevo del pagamento , si fosse rilasciato = dal *Ricevi-*
« *tore Sig. Gaetano Serio per lo soppresso Conven-*
to di S. Rocco , = pure il *Consiglio d'Intendenza* non
significò tale partita al Sindaco Giacomo Gargano.

Quì finisce la serie de' titoli delle Cappuccinelle, essendo gli altri di niun conto per la quistione , perchè relativi ai verbali di assegno de'20 novembre 1830, *ed altri* atti analoghi, tanto per parte degli Amministratori del patrimonio Regolare, quanto per parte della Commessione esecutrice del concordato; ma da tutti e da ciascuno di loro non ridonda affatto la giustificazione dell'assunto del Monastero appellante, come meglio sarà dimostrato in appresso.

§ 3.

Conseguenze di drillo dall' esposte premesse.

La lunga serie de' trascritti documenti , mentre non fa omaggio all' esorbitanti dimande del Monastero delle Cappuccinelle , al contrario ne prova evidentemente l' ingiustizia.

La legge del 1809 ed il decreto di dipendenza del 1811 non parlano, o si riportano a semplici *rivele*, ed atti di *contabilità*, ai *bilanci*, agli *onciarii*, ed a cose somiglianti , che potevano subire le *variazio-*

---

(1) *Leg 3 , 6 , 7 , Cod. de probationibus.*
Leg. 31 ff. de eodem.

ni , a tenore delle circostanze e perciò per la formilazione differivono dagli STATI DISCUSSI , i quali (1) si compilavano con accurata solerzie , e in forma solenne , e contenziosa dalla Regia Camera delle Sommaria, dietro *sovrana autorizzazione*, e ne' casi, e ne' tempi d' *interesse universale*.

La patria storia testifica , che tre STATI DISCUSSI , nel senso giuridico , ebbero luogo presso di noi , fino al 1806 , nel rapporto de' Comuni. L' uno nel 1528 sotto il Vicerè Duca di Alba , il quale ne commise l' attuazione al Reggente Tappia = come ci attesta Giannone (2) = Ma sopra tutto di che il regno « gli deve, fu di aver comandato al reggente Carlo « Tappia di perfezionare lo *stato* dell'*entrate* e *de'pesi* « di *tutte le Comunità* del regno, e limitare la quan« tità che dovevansi spendere , in ciascun anno per « servizio pubblico ; ciocchè tolse in parte, agli am« ministratori di quelle , la comodità di profittarsi del « pubblico peculio ».

Il secondo *stato discusso generale* fu disposto nel 1740, durante il regno di Carlo III e l'ultimo nel 1779 per ordine di Ferdinando IV = *Deinde opus (3) incaeptum, complens anno 1740 Regiae Camerae Sommarie peculiarem impartitus fuit facultatem singularum universitatum statum*

(1) *Ved. le prammat. 1, 2, 3 e 4. sotto il titolo* = Forma censualis, seu Capitationis ; seu de Catastis.

(2) *Storia Civile vol. IV. lib. 36 pag. 344.*

(3) *Giuseppe Basta* = Jus privatum Neapolitanum = *Tom. IV. pag. 258.*

iterum discutendo. Dicto audiens tribunal hoc universitates omnes citavit, quae redditaum, et onerum statum ibidem remiserunt. . . eorum procuratoribus creditoribus, omnibusque interesse habentibus AUDITIS, *denuo* STATUS *singulorum in tertia Rota* DISCUSSUS *fuit . . . discussio haec* STATUS *discussis abbreviatus adpellari solet*, atque in Regiae Camerae Archivio asservatur . . . *patris denique vestigia Ferd. IV piissimus secutus, et universitatum totiusque regni bono incumbens . . . earum* statum tertio *elaborari, ac discuti anno 1779 Regiae camerae praescripsit.*

I quali monumenti istorici vanno compendiati, con la maggior brevità, dal dotto Nicola Valletta (1).

« Il Catasto del reggente Tappia, conteneva le ren« dite delle università, patrimonii, spese commennitati« ve, ed usure de' creditori: il *quale giuridicamente* « si formò, e chiamossi *stato discusso del reggente* « *Tappia*. . . . **Indi nel 1741 (il re Carlo)** diede « ordine alla Regia Camera della Sommaria di forma« re di bel nuovo lo *stato discusso* delle Universi« tà, il *quale* fu eseguito, e dicesi *stato discus*« *so abbreviato*, che deroga a *quello* del Tap« pia, onde avranno luogo soltanto i pesi in *quello* « ammessi. Ed il Re (Ferd. IV allora regnante), « nel 1779 fece dalla regia Camera formare l' ultimo « stato ».

Possiamo, con evidenza, conchiudere, che il credito preteso dalle Cappuccinelle non figurò mai negli *antichi* stati *discussi*, ma solo in qualche atto

---

(1) *Valletta= Leggi del Regno Tom. 2. pag. 91 e 92.*

di contabilità, perciò si trova colpito dalla legge del 1809.

§ 4.

Il dec. de' 23 luglio 1812 non è pertinente alla causa.

All' evidenza delle riportate provvidenze legislative le Cappuccinelle contropongono il decreto de' 23 luglio 1812.

Confessiamo di averlo letto e meditato, senza comprendere quale correlazione possa avere alla nostra causa.

Rimontiamo alla sua origine. Nel 27 febbraro 1812 fu ordinata, sovranamente, la formazione degli stati dimostrativi delle rendite, e de' pesi di tutti i luoghi pii Laicali del regno, per mezzo di Commissioni, che erano organizzate ne' Comuni.

Coll' art: 9 fu detto = *Sono eccettuati dalle disposizioni* del presente *decreto i beni de' luoghi pii che trovansi attualmente retti dal Consiglio generale di Amministrazione de' luoghi di pubblica beneficenza.*

Col decreto, che s' invoca de' 23 luglio del detto anno 1812, fu derogato al precedente.

Art. 1.° *Il nostro decreto de' 27 febbraro ultimo, relativo alla formazione degli stati dimostrativi delle rendite, e de' pesi annuali de' luoghi pii laicali riceverà la sua esecuzione, anche per quei luoghi pii laicali chè si trovano dipendenti dal di-*

partimento dell' interno, senza farsi novità sulla loro amministrazione.

L' eccezione espressa nell' art. 9 del suddetto decreto rimane in conseguenza rivocata ».

Gli altri articoli, che seguono, tracciano le norme regolamentarie, per la compilazione degli stati, per la loro esattezza, e per la risponsabilità, ne'casi di mancanza.

A convincere la parte avversa ci sia concesso di ripetere a pleonasmo, che nel 1812 il Monastero di S. Rocco e S. Sebastiano era soppresso, e che i beni erano stati aggregati al Demanio; quindi non vi era luogo Pio nell' interesse del quale fosse applicabile quell' ordine sovrano; nè i *beni incamerati* erano nella dipendenza del ministero dell' Interno. Valga di prova la congerie delle cartole *intimate* dalle Cappuccinelle, ove non si riscontra affatto l'annotazione della *partita* in disputa, ne' sensi ed a tenore del dec. del 1812.

Ma come vi poteva essere compresa, se abolito il Monastero, finì la causa, e la ragione del credito?

Da ciò è rilevante, che il dettato legislativo del 1812 non siasi invocato adequatamente, nella sua lettera e nel suo spirito, e che soltanto poteva imperare, in giudizio, ove avesse derogato alle surriferite disposizioni del 1809 e 1811, nell' interesse dei Corpi Morali soppressi, ovvero del Reale *Demanio*; essendo ogni altro espediente straniero e frustraneo alla causa.

Siamo al termine del lungo dire. La mole delle deduzioni della parte avversa, e la stessa franchezza di mettere in dubbio i principii i più costanti del dritto, ci ha costretto a violare le santi leggi della brevità.

Or la G. Corte Civile, condonando l'involontaria colpa, si benigni rigettare le dimande tutte del Monastero delle Cappuccinelle, le quali sanno più di astio che di ragione, più d'improntitudine anzicchè del freddo calcolo, e di una sentita giustizia.

Li 3 luglio 1851

Luigi M.ª Sanduzzi.